



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI DI CUI AL COMMA 29 DELL'ARTICOLO 14 DEL D.L. 201/2011 E DEL TRIBUTO MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL COMMA 32 DEL MEDESIMO ARTICOLO 14, IN VIGORE DAL 01.01.2013. INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE.

L'anno 2013, addì tre del mese di luglio alle ore 18.00 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di 1^a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Sindaco Sig. LAGO VALERIO e con l'intervento del Segretario Comunale dott. ZAMPAGLIONE SANDRO

Eseguito l'appello, risultano:

Presenti Assenti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)
Il sottoscritto, su conforme
dichiarazione del messo, attesta che
copia della presente delibera viene
affissa all'Albo Pretorio comunale
per 15 gg. consecutivi

dal

al

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio



Eseguito l'appello, risultano:		Presenti	Assenti
1	SARTORE TIZIANO	X	
2	LAGO VALERIO	X	
3	PELLANDA LUIGI	X	
4	DAL MORO ANTONIO	X	
5	POLO GIANPIETRO	X	
6	STOCCO BRUNO	X	
7	VISENTIN GIAMPIETRO	X	
8	ZONTA GIUSEPPE	X	
9	ANDRIOLO STEFANO	X	
10	BASSO PIERLUIGI	X	
11	MIGLIORINI MIRKO	X	
12	POGGIANA MODESTO	X	
13	SAVIO MARTINA	X	
14	ZANON MICHELE		X
15	BASTIANON GIANPAOLO	X	
16	TOSO FABRIZIO	X	
17	PAROLIN EROS	X	
18	LAGO MAURO	X	
19	TESSAROLLO ANTONIO	X	
20	GUZZI FRANCESCO	X	
21	CUCCAROLLO DANIELE	X	

Sono presenti N. 20 Consiglieri e assenti N. 1 Consiglieri su N. 21 assegnati al Comune e N. 21 attualmente in carica.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istituisce, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- lo stesso art. 14, al comma 46 prevede, a decorrere dal 01/01/2013, la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Tezze sul Brenta la Tariffa Igiene Ambientale di cui all'articolo 238 del D.Lgs 152/2006, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- ai sensi del comma 29 del sopraccitato articolo 14 *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo;*
- il comma 32 dello stesso articolo 14 stabilisce che *“Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;*

VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge 06.06.2013, N. 64 all'articolo 10 comma 2 stabilisce che, per il solo anno 2013:

- a) *la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;*
- b) *ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;*
- c) *la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;*
- d) *non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;*
- f) *i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);*

CONSIDERATO che ad oggi, come anche evidenziato dalla circolare n. 1 del 29 aprile 2013 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non sono ancora state definite le modalità per il versamento della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art.14 del D.L. n. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate si applica a tutte le entrate locali, dunque anche alla tariffa corrispettivo sui rifiuti e al tributo maggiorazione sui servizi;

RILEVATO che:

- il Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante il codice dell'ambiente, all'articolo 200 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- il comma 1 bis dell'articolo 3bis del DL 138/2011 prevede che *Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo;*
- ai sensi del comma 186 bis dell'articolo 2 della Legge 191/2009, come modificato dal DL 2/2010 *Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;*
- la soppressione delle autorità d'ambito è maturata al 31.12.2012 per effetto della proroga contenuta, da ultimo, nel DL 216/2011;
- la Regione Veneto con apposita Legge 52/2012 approvata il 31.12.2012 ha ridisciplinato la materia assegnando le funzioni in precedenza riservate all'autorità d'ambito ai costituendi consigli di bacino (articolo 3 comma 6);
- fino all'attuazione delle disposizioni del comma 1 bis dell'art. 3 bis del DL n. 138/2011 mediante l'insediamento del Consiglio di Bacino di cui alla Legge regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, le funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, compresa quella di approvazione delle tariffe, sono svolte dal Comune;
- il Comune di Tezze sul Brenta, con delibera di Consiglio n. 11 del 20.3.2007, ha affidato alla società ETRA S.p.A. la gestione integrata dei rifiuti urbani relativamente alle seguenti attività:
 - o gestione della tariffa;
 - o servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e funzioni connesse;
- in data 29.12.2011 il Comune di Tezze sul Brenta ha stipulato con ETRA S.p.A. un contratto di servizio valido a partire dal 01.01.2007 e per una durata di 7 anni, avente per oggetto "Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani";
- sulla base dei provvedimenti sopra citati in via transitoria e fino all'effettivo subentro dei Consigli di Bacino il piano finanziario e le tariffe sono approvate dal Comune di Tezze sul Brenta;

VISTO:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 ove si stabilisce che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";*
- in particolare l'art. 14, comma 29 che consente ai comuni con apposito regolamento di *prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, facoltà*

condizionata all'aver realizzato *sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico* condizione che, come chiarito dalle Linee guida sulla Tariffa Rifiuti pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si realizza anche mediante idonee forme di misurazione che possano poi esser razionalmente e fondatamente tradotte in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione;

- l'articolo 13 della proposta di Regolamento allegato al presente atto ai fini dell'istituzione e applicazione della tariffa corrispettivo, che definisce i sistemi di misurazione puntuale e sul quale è stato espresso parere di conformità da parte del Servizio Osservatorio Rifiuti di ARPA Veneto in data 28 marzo 2013 prot. n. 0034765;

ACCERTATO:

- che il sistema di misurazione adottato dal Comune di Tezze sul Brenta rientra tra quelli ammessi ai fini dell'istituzione della tariffa corrispettivo, alternativa al Tributo rifiuti, in quanto risponde ai requisiti dell'articolo 13;

- che per effetto delle sopraccitate disposizioni, compete al Comune l'approvazione del regolamento di istituzione e disciplina della Tariffa corrispettivo e della disciplina della Maggiorazione, nonché la determinazione delle tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti.

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'istituzione e la disciplina della tariffa corrispettivo sui rifiuti comprensivo anche della disciplina del Tributo maggiorazione sui servizi, costituito da n. 62 articoli, riportato in allegato alla presente deliberazione che, tenuto conto delle Linee Guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di Tares, definisce:

- la disciplina delle aree non assoggettabili alla tariffa sulla base della giurisprudenza maturata in materia di prelievo sui rifiuti;

- risponde ai criteri generali del DPR 158/99

- disciplina le agevolazioni in coerenza con le disposizioni dettate dai commi da 15 a 20 dell'articolo 14 del DL 201/2011

- disciplina il tributo maggiorazione

- disciplina la tariffa giornaliera

- indica i criteri per il calcolo dei componenti il nucleo familiare

- detta le regole dell'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e il caso di produzione promiscua di rifiuti assimilati agli urbani e speciali

- contiene la disciplina del servizio di igiene urbana definendo all'articolo 13 il sistema di misurazione puntuale.

CONSIDERATO che:

- per effetto degli atti citati adottati dal Comune di Tezze sul Brenta la gestione del servizio rifiuti è stata affidata nel rispetto del modello organizzativo per la gestione dei Servizi Pubblici Locali, *dell'in house providing*, operando attraverso Etra S.p.A., società a capitale interamente pubblico e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa italiana ed europea per poter essere affidataria diretta di servizi pubblici;

- Etra S.p.A. è l'attuale soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti comprensivo della Tariffa corrispettivo che, ai sensi del comma 31 e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, disposto normativo che colloca la tariffa corrispettivo tra le entrate del gestore da destinare al finanziamento del servizio rifiuti;

- Etra SpA, rispettando i requisiti del Modello in house providing, può essere affidataria del servizio di gestione del Tributo maggiorazione, in quanto rientrante tra i soggetti abilitati alla gestione delle entrate locali, contemplati nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs

446/97 che esclude, tra l'altro, il requisito dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto e destinataria di affidamento diretto.

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario definire i costi del servizio mediante l'approvazione di piani finanziari rispondenti ai principi del DPR 158/99 idonei a garantire la copertura del servizio, adeguando il prospetto alle specificità del Comune e ai risultati di gestione conseguiti nei diversi anni di applicazione della TIA.

RICHIAMATO il sopraccitato decreto legge 35/2013 che per il solo anno 2013 riserva allo Stato le somme versate a titolo di maggiorazione, da calcolare sulla base del presupposto, della superficie e delle agevolazioni della tariffa corrispettivo, rendendo così necessario affidare le attività strumentali di determinazione e calcolo della stessa.

CONSIDERATO ulteriormente che:

- è necessario prevedere la gestione della Banca Dati del Tributo maggiorazione strettamente connessa alla gestione della tariffa corrispettivo dal punto di vista delle variazioni derivanti dalle cessazioni e nuove attivazioni, nonché dalle variazioni in aumento o diminuzione della base imponibile;
- tale Banca Dati deve necessariamente essere implementata a partire dal sistema informativo sviluppato da Etra per la gestione della Tariffa corrispettivo, in possesso del *Know how* e del sistema informativo necessario allo svolgimento del servizio, e pertanto risulta l'unico soggetto in grado di poter dar corso alla gestione del tributo e garantire l'espletamento diretto del predetto servizio nei tempi richiesti dalla attuale vigenza del tributo e dalle modifiche normative introdotte con la legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012).

RITENUTO:

- conseguentemente necessario autorizzare, e per quanto occorra conferire, ad Etra S.p.A. ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali alla gestione del tributo Maggiorazione.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [...], nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO che l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 giugno 2013 e il D.L. n.35 del 08/04/2013, convertito in legge n. 64 del 06/06/2013 ha ulteriormente differito detto termine al 30 settembre 2013;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

TENUTO conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

RICHIAMATO il vigente contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani comprensivo della gestione del prelievo tariffario (prima Tariffa igiene ambientale oggi tariffa corrispettivo) che viene qui confermato in quanto compatibile con le disposizioni che regolano la nuova tariffa corrispettivo.

SENTITA l'introduzione da parte dell'Assessore all'Ecologia Geom. Luigi Pellanda.

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

- Bastianon,
- Ass. pellanda,
- Guzzi,
- Sartore,
- Ass. Pellanda,
- Andriolo,
- Ass. Pellanda,

(gli interventi sono contenuti in un CD audio depositato presso la Segreteria Comunale);

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile dell'Area Urbanistica- Gestione del Territorio di cui all'art 49 - 1° comma - del D.Lgs 267/2000 attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

ACQUISITO altresì, il parere del Revisore dei Conti (All.B), ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1 lettera "o", del D.L. 174/2012.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTO lo Statuto comunale.

CON voti favorevoli nr. 16 e nr. 4 astenuti (Bastianon, Toso, Parolin e Sartore), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare il regolamento per l'istituzione e la disciplina della tariffa corrispettivo sui rifiuti prevista dal comma 29 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011 comprensivo della disciplina e determinazione del tributo maggiorazione sui servizi, composto di n. 62 articoli e riportato nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All.A);

2) di dare atto che il regolamento allegato alla la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013;

3) di dare atto che il Comune di Tezze sul Brenta sulla base del regolamento, procederà con apposita delibera all'approvazione del piano finanziario e alla determinazione delle tariffe per il calcolo della tariffa corrispettivo;

- 4) di dare atto che la gestione della tariffa è di competenza di Etra Spa in quanto soggetto gestore del ciclo di gestione dei rifiuti urbani del quale la tariffa ne costituisce parte;
- 5) di prendere atto dell'entrata in vigore del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", il cui art. 10, comma 2, introduce per il solo anno 2013 importanti modifiche in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- 6) di determinare per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DL n. 35/2013 l'emanazione di due rate di versamento della Tariffa rifiuti:
 - 1° rata utenze domestiche: GENNAIO 2014
 - 1° rata utenze non domestiche: FEBBRAIO 2014
 - 2° rata utenze domestiche (corrispettivo): FEBBRAIO 2014
 - 2° rata utenze non domestiche (corrispettivo): MARZO 2014;
- 7) di determinare che l'emanazione del conguaglio per la tariffa rifiuti del 2013 e l'importo della maggiorazione per lo stesso anno avverranno con scadenze da concordare con il gestore ETRA S.p.A.;
- 8) di stabilire che ai fini del versamento previsto al punto 6 potranno venire utilizzate le modalità di pagamento già in uso per l'anno 2012 mentre per il conguaglio della tariffa 2013 e la maggiorazione per lo stesso anno dovranno venire utilizzate le modalità di pagamento definite ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e successivi decreti attuativi;
- 9) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune e di trasmettere il presente provvedimento a ETRA S.p.A. per i seguiti di competenza e anche per la pubblicazione anche sul proprio sito web aziendale;
- 10) di affidare, per le motivazioni espresse nelle premesse, ad Etra S.p.A., per il periodo pari alla durata del contratto di servizio di gestione dei rifiuti e comunque fatta salva la compatibilità delle regole per l'affidamento in house, le attività di gestione del tributo Maggiorazione, conferendo alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali a tal fine;
- 11) di dare atto che la gestione del tributo Maggiorazione dovrà essere regolata da un disciplinare da stipulare tra il Comune ed ETRA SpA, nel quale definire le attività previste e il costo carico del Comune;
- 12) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 13) di allegare al presente provvedimento il parere espresso dal Revisore del Conto ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (All.B).

Parere regolarità tecnica - art. 49 - 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000

Area Proponente: **Urbanistica e Gestione del Territorio**

Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 22/06/2013

F.to: Toniato Arch . Claudio

**Lasciata
appositamente
in bianco**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto LAGO VALERIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott. ZAMPAGLIONE SANDRO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. in data,
all'**Ufficio Territoriale del Governo** (art. 135);

E' stata trasmessa, con prot. n. in data, al **Difensore Civico** su richiesta di un
quinto dei Consiglieri per il controllo:

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data

per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Li

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

ANNULLAMENTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta

Che la presente deliberazione:

E' stata annullata con:
.....

Li

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pilotti Valerio